



Bruxelles, 30.6.2017

C(2017) 4430 final

Oggetto: **Aiuti di Stato/Italia**
 SA.47897 (2017/N)
 Interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e
 agroalimentare

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato di cui all'oggetto, la Commissione europea (di seguito la "Commissione") comunica all'Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime in parola, in quanto esso è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni che seguono.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 29 marzo 2017, protocollata dalla Commissione il giorno seguente, l'Italia ha notificato il regime di aiuti sopra citato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 27 aprile 2017, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 26 maggio 2017, protocollata dalla Commissione il 29 maggio 2017. Informazioni supplementari sono state trasmesse dalle autorità italiane il 13 giugno 2017.

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (2) Interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare.

S.E On. Angelino Alfano
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1
IT – 00194 Roma

2.2. Obiettivo

- (3) Con la notifica in parola, le autorità italiane intendono sostenere le imprese del settore agricolo e agroalimentare, concedendo prestiti agevolati per realizzare investimenti connessi alla produzione agricola primaria e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, al fine di favorire la competitività dell'agricoltura.
- (4) Gli aiuti notificati con il regime in questione sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale, in particolare quello di promuovere la competitività del settore agricolo, e contribuiscono al perseguimento delle priorità 2 e 3 della politica di sviluppo rurale: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole, nonché promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e il benessere degli animali.

2.3. Base giuridica

- (5) La base giuridica è rappresentata dalla bozza di decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali "Interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare" e dal suo allegato A.
- (6) La bozza di decreto riguarda le seguenti categorie di intervento:
 - a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato;
 - b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), esentati dall'obbligo di notifica;
 - c) finanziamenti a condizioni di mercato.
- (7) L'ambito di applicazione della presente decisione si limita agli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo precedente, poiché per gli interventi di cui alla lettera b) gli aiuti saranno concessi in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014¹ e gli interventi di cui alla lettera c) saranno notificati, se del caso, come aiuto ad hoc.

2.4. Durata

- (8) Dalla data di approvazione con decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Stanziamento

- (9) Lo stanziamento complessivo ammonta a 120 milioni di EUR. L'autorità che concede l'aiuto è l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)².

¹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

² L'ISMEA è un organismo pubblico economico posto sotto la supervisione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la cui funzione istituzionale consiste nel realizzare servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le

2.6. Beneficiari

- (10) Possono beneficiare degli aiuti le seguenti categorie di imprese:
- a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'allegato I del TFUE;
 - b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi³;
 - c) le società di capitali partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE.
- (11) I beneficiari possono essere PMI, secondo la definizione del punto 35 (13), o grandi imprese, secondo la definizione del punto 35 (14) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020⁴ ("gli orientamenti").
- (12) Il numero dei beneficiari è stimato tra 51 e 100.
- (13) Saranno esclusi dal regime i candidati considerati imprese in difficoltà secondo la definizione del punto 35 (15), degli orientamenti e quelli che potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da rimborsare non sia stato depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi in entrambi i casi).

2.7. Descrizione del regime di aiuti

- (14) Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro, che prevedano la realizzazione delle seguenti tipologie di misure:
- a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
 - b) investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c) investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ;
 - d) investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del TFUE.

loro associazioni, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare i rapporti con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.

³ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/09/03/tuir-titolo-i-capo-ii-redditi-fondiari#61821>

⁴ GU C 204 del 1° 7.2014, pag. 1.

- (15) Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione le misure di cui alla lettera c) del paragrafo precedente concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del TFUE.
- (16) Le autorità italiane hanno indicato che il programma di sviluppo rurale (PSR) nazionale non contiene misure a favore di questo tipo di investimenti. I PSR regionali possono contenere misure analoghe a quelle previste nel regime in oggetto, ma queste ultime si distinguono per il limite di ammissibilità degli investimenti molto più elevato, per la forma dell'aiuto del prestito agevolato e per la procedura di selezione delle imprese beneficiarie, che non si basa su un invito generale a manifestare interesse bensì sul ricevimento delle singole domande di aiuto, che sono poi oggetto di un processo negoziale durante la fase di valutazione del progetto d'investimento.

2.7.1. Aspetti e impegni comuni

- (17) Gli investimenti ammissibili di cui al paragrafo (14) possono riguardare una o più unità produttive di uno stesso beneficiario. I beneficiari dovranno mantenere la destinazione degli investimenti per almeno i cinque anni successivi alla data di completamento e, comunque, fino all'estinzione del prestito agevolato, pena il rimborso degli aiuti ricevuti. In tale periodo è comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti.
- (18) Gli aiuti saranno concessi sotto forma di mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento. I prestiti concessi saranno rimborsati dai beneficiari a rate semestrali posticipate a capitale costante.
- (19) I prestiti agevolati saranno concessi a un tasso ridotto pari al 30% del tasso di riferimento, costituito da un tasso base maggiorato di un margine, entrambi determinati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁵. Il margine è fisso e viene calcolato alla data di concessione dell'aiuto. Il tasso base è variabile: per i primi due rimborsi semestrali esso è pari al tasso di riferimento in vigore alla data di concessione dell'aiuto; successivamente viene calcolato, per ogni rimborso, sulla base della media dei tassi base mensili pubblicati dalla Commissione europea⁶ nei 12 mesi precedenti ciascuna scadenza. In ogni caso, i prestiti agevolati non saranno concessi ad un tasso inferiore allo 0,50%.
- (20) L'importo dell'aiuto (equivalente sovvenzione lordo) corrisponderà al valore attualizzato della differenza tra l'importo degli interessi al tasso di riferimento e l'importo degli interessi calcolati al tasso ridotto, per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito agevolato. Gli aiuti, erogabili in più rate, e i costi ammissibili saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione sarà il tasso di riferimento applicabile alla data di concessione dell'aiuto, calcolato in base alla citata comunicazione della Commissione.

⁵ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁶ All'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

- (21) Il margine da aggiungere al tasso IBOR a 1 anno sarà calcolato in base al rating delle imprese interessate e alle garanzie offerte. L'ISMEA dispone di un modello di rating per le PMI agricole e agroalimentari, approvato con decisione della Commissione⁷. Per gli altri beneficiari, la determinazione del rating sarà effettuata avvalendosi del sostegno di società specializzate che dispongono di modelli di rating certificati.
- (22) Le autorità italiane hanno confermato l'impegno a sospendere l'applicazione del metodo di calcolo dell'importo dell'aiuto se la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione dovesse cessare di essere in vigore ovvero ad adattare il metodo alle eventuali modifiche apportate alla comunicazione stessa.
- (23) I prestiti concessi saranno accompagnati da una garanzia pari al 120% dell'importo del finanziamento agevolato previsto. In particolare, sarà possibile:
- a) iscrivere un'ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
 - b) in aggiunta all'ipoteca, ricorrere a prestazione di fideiussione bancaria, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
- (24) I beneficiari saranno obbligati a stipulare polizze assicurative a favore dell' ISMEA sui beni oggetto di finanziamento.
- (25) Gli aiuti concessi dovranno rispettare le intensità massime di aiuto fissate nell'allegato A della base giuridica (indicate ai paragrafi (39) e (45)) in funzione della regione di intervento e conformi a quelle stabilite negli orientamenti. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- (26) Onde limitare al minimo gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi, le autorità italiane hanno comunicato che le intensità di aiuto saranno inversamente proporzionali alle dimensioni delle imprese beneficiarie e all'importo dei costi ammissibili dei progetti.
- (27) Gli aiuti saranno concessi per attività intraprese o servizi ricevuti previa approvazione del regime da parte della Commissione e presentazione di una domanda di aiuto all'autorità competente.
- (28) Nella richiesta che gli interessati dovranno presentare all'ISMEA dovranno figurare i nomi dei beneficiari e le dimensioni delle imprese interessate, la descrizione del progetto, con particolare menzione del sito e delle date di inizio e di conclusione, l'importo dell'aiuto necessario per la sua realizzazione e un elenco dei costi ammissibili. Nel caso della partecipazione di imprese di grandi dimensioni, le domande dovranno contenere la descrizione della situazione in assenza di aiuto, specificando quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, e dovranno essere corredate di documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione potrà essere altresì dimostrato in

⁷ Decisione C(2011)1948 sul caso SA.31584, prorogata dalla decisione C(2014)4211 final sul caso SA.38793 e dalla decisione C(2015)597 final sul caso SA.39957.

presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

- (29) Se la domanda è presentata da imprese di grandi dimensioni, le autorità italiane hanno confermato che verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale e la sussistenza dell'effetto di incentivazione (si veda il paragrafo (28)), oltre alla proporzionalità dell'aiuto (criteri di cui al paragrafo (30)) rispetto allo scenario controfattuale.
- (30) Nel caso di aiuti agli investimenti richiesti dalle imprese di grandi dimensioni o soggetti a notifica individuale, sarà accertato che l'importo dell'aiuto richiesto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine, si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del tasso di rendimento interno oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- (31) I progetti di investimento che potranno essere finanziati sono tali da avere un impatto sull'ambiente. Le autorità italiane confermano che, nella valutazione delle domande, provvederanno a verificare la conformità degli investimenti proposti alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale e alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013⁸. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE⁹, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle Regioni nei quali sono realizzati.
- (32) Gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti, compresi gli aiuti *de minimis*, e con i pagamenti ricevuti a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013¹⁰ riguardanti costi ammissibili individuabili diversi o i medesimi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, nel rispetto dell'intensità massima o dell'importo massimo dell'aiuto applicabile in base alle sezioni pertinenti degli orientamenti. Le autorità italiane verificheranno il rispetto delle norme sul cumulo tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato.

⁸ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁹ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(33) L'Italia ha comunicato alla Commissione che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il regime di aiuti e la concessione di aiuti individuali di importo superiore a 60 000 EUR/500 000 EUR saranno pubblicati sul seguente sito Internet: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11099>. L'Italia si è impegnata a fare in modo che le informazioni siano conservate per almeno dieci anni e siano accessibili al pubblico senza restrizioni.

(34) Le autorità italiane si sono impegnate a presentare una relazione annuale alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2015/1589¹¹.

2.7.2. Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria

(35) Gli investimenti riguarderanno la produzione primaria di prodotti agricoli e saranno realizzati nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarderanno un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

(36) Gli investimenti dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) garantire il rispetto delle norme dell'UE in vigore alle condizioni seguenti:
 - aiuti ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere concessi per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
 - qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata. Questo tipo di aiuti è limitato alle PMI.

(37) Non possono essere concessi aiuti per:

- a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali;
- b) impianto di piante annuali;
- c) acquisto di animali;
- d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo (36), lettera d);

¹¹ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

- e) costi, diversi da quelli elencati nella tabella che figura al paragrafo (39), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- f) capitale circolante;
- g) gli investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni stabilite a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(38) Le autorità italiane hanno confermato che, per gli investimenti legati alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti da 137 a 142 degli orientamenti. A questo riguardo, esse hanno altresì assicurato che gli investimenti per la produzione di bioenergia saranno ammessi a beneficiare degli aiuti solamente se utilizzano sotto prodotti agricoli, agroalimentari e forestali e non materia prima derivante da colture dedicate.

(39) La tabella seguente indica le spese ammissibili e le intensità massime dell'agevolazione per gli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria:

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili. I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ¹² .	50%	40%

¹² Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

- (40) Le aliquote di aiuto indicate nella tabella precedente possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- a) i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
 - b) gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
 - c) gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - d) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione.

2.7.3. Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

(41) Gli investimenti riguarderanno attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, le cui definizioni corrispondono a quelle dei punti 35 (11) e 35 (12) degli orientamenti.

(42) Gli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari non saranno ammissibili all'aiuto.

(43) Non saranno ammissibili neppure:

- a) il capitale circolante;
- b) i costi, diversi da quelli elencati nella tabella che figura al paragrafo (45), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- c) gli investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione;
- d) gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013¹³.

(44) Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di EUR non sono contemplati dalla presente decisione e sono appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(45) La tabella seguente indica le spese ammissibili e le intensità massime dell'agevolazione per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli:

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
-------------------	--------------------------------

¹³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

	Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili. I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ¹⁴ .	50%	40%

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (46) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, “[s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
- (47) La qualifica di aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita che siano rispettate le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata da risorse dello Stato; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) il vantaggio deve essere selettivo, e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (48) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai suoi beneficiari che consiste nella concessione di un prestito a tasso ridotto (paragrafi (19) e (20)). Tale vantaggio è concesso mediante risorse dello Stato ed è imputabile allo stesso (si vedano i paragrafi (5) e (9)) e favorisce gli operatori del settore della produzione agricola primaria e del settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti

¹⁴ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

agricoli. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un'impresa sia rafforzata rispetto ad altre imprese concorrenti ottenendo un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto altrimenti nel normale esercizio della sua attività indica che esiste un rischio di distorsione della concorrenza¹⁵.

- (49) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando l'impresa è attiva su un mercato operante all'interno dell'UE¹⁶. I beneficiari dell'aiuto sono attivi sul mercato dei prodotti agricoli in cui si svolgono scambi intereuropei. I dati statistici indicano che nel 2015 le esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'Unione europea sono ammontate a 23 192,3 milioni di EUR, mentre le importazioni sono state pari a 26 110,7 milioni di EUR¹⁷. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell'UE ed è quindi sensibile a qualsiasi misura adottata a favore della produzione in uno o più Stati membri. Di conseguenza, il regime in questione è tale da determinare una distorsione della concorrenza e da influire sugli scambi tra Stati membri.
- (50) Tenuto conto di quanto precede, le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. È quindi possibile concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. L'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno unicamente se è ammesso a beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (51) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 29 marzo 2017. Non è stato ancora messo in atto. L'Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (52) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (53) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve essere rispondente ai requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

- (54) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, capitolo 3, la parte II, capitolo 1, sezioni 1.1.1.1 e 1.1.1.4, e la parte III degli orientamenti.

¹⁵ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209.

¹⁶ Si veda in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, C-102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

¹⁷ Fonte: Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria dell'aiuto

Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

- (55) Come indicato al paragrafo (37), lettera g), non è ammesso il sostegno ad investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno dell'Unione stabilite a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione da un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. La condizione di cui al punto 134 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (56) Conformemente al punto 136 degli orientamenti, gli investimenti riguardano la produzione agricola primaria nelle aziende agricole e saranno realizzati da uno o più beneficiari oppure riguardano un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari (si veda il paragrafo (35)).
- (57) In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, saranno rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (38).
- (58) Gli investimenti dovranno incentrarsi sul conseguimento di almeno uno degli obiettivi elencati al paragrafo (36), che corrispondono agli obiettivi indicati al punto 143, lettere a), b), c) ed f), e, quanto al rispetto delle norme, rispecchiano le condizioni del punto 148, lettere a) e c), degli orientamenti (si veda il paragrafo (62)).
- (59) Le spese ammissibili indicate nella tabella che figura al paragrafo (39) soddisfano le categorie di costi ammissibili citate al punto 144, lettere da a) a d), degli orientamenti.
- (60) L'aiuto non sarà concesso per nessuno dei costi di cui al punto 145 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (37).
- (61) I punti 146 e 147 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.
- (62) Le condizioni di cui al paragrafo (36), lettera d), sono conformi a quelle indicate al punto 148, lettere a) e c), degli orientamenti per derogare all'inammissibilità degli investimenti per il rispetto delle vigenti norme dell'UE.
- (63) I punti da 149 a 151 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.
- (64) Le intensità di aiuto indicate nella tabella che figura al paragrafo (39) rispettano le intensità massime applicabili in virtù del punto 152, lettere d) ed e), degli orientamenti.
- (65) I casi in cui tali intensità potranno essere maggiorate di 20 punti percentuali (si veda il paragrafo (40)), corrispondono a quelle di cui al punto 153, lettere a), b), c), ed e), degli orientamenti.
- (66) I punti 154 e 155 degli orientamenti non sono applicabili al regime in oggetto.

(67) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che i criteri di compatibilità degli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono soddisfatti.

Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

(68) Come indicato al paragrafo (43), lettera d), gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 non saranno ammissibili. La condizione di cui al punto 134 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.

(69) In ottemperanza al punto 166 degli orientamenti, non saranno ammissibili agli aiuti gli investimenti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari (si veda il paragrafo (42)).

(70) Conformemente al punto 167 degli orientamenti, il regime riguarderà aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato ai punti 35 (11) e 35 (12) degli orientamenti (si veda il paragrafo (41)).

(71) Gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli previsti dal presente regime soddisferanno tutte le condizioni di cui alla sezione 1.1.1.4 degli orientamenti. Essendo questa conformità rispettata (si veda il paragrafo (77)), la condizione del punto 168, lettera c), degli orientamenti è soddisfatta.

(72) I costi ammissibili indicati nella tabella che figura nel paragrafo (45) soddisfano le categorie di costi ammissibili citate al punto 169 lettere a), b), c) e d), degli orientamenti.

(73) L'aiuto non sarà concesso per nessuno dei costi di cui al punto 170 degli orientamenti, come indicato al paragrafo (43).

(74) Le intensità di aiuto indicate nella tabella che figura al paragrafo (45) rispettano le intensità massime applicabili in virtù del punto 171, lettere c) e d), degli orientamenti.

(75) Il punto 172 degli orientamenti non è applicabile al regime in oggetto.

(76) Conformemente al punto 173 degli orientamenti, gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o con equivalente sovvenzione lordo superiore a 12 milioni di EUR dovranno essere notificati alla Commissione (si veda il paragrafo (44)).

(77) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione constata che i criteri di compatibilità degli aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono soddisfatti.

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni

(78) L'obiettivo fissato dalle autorità italiane per il regime in oggetto, e presentato al paragrafo (3) della presente decisione, contribuisce ad assicurare una produzione

alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse. Il regime notificato persegue quindi gli obiettivi di cui al punto 43 degli orientamenti.

- (79) Come indicato al paragrafo (4), gli investimenti ammissibili perseguiranno obiettivi coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale. La Commissione ritiene quindi soddisfatta la condizione del punto 44 degli orientamenti.
- (80) Le misure previste dal regime notificato sono coerenti con gli obiettivi e con le priorità della politica di sviluppo rurale (si veda il paragrafo (4)), in quanto corrispondono a misure previste dalla politica di sviluppo rurale. Le disposizioni del punto 47 degli orientamenti sono quindi rispettate.
- (81) Le autorità italiane hanno garantito che i progetti di investimento che rischiano di avere un impatto negativo sull'ambiente saranno dichiarati ammissibili solo dopo una valutazione di impatto ambientale (si veda il paragrafo (31)) e che, prima dell'approvazione dei progetti, esse verificheranno che tutti gli investimenti proposti siano conformi alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di tutela ambientale. La Commissione ritiene pertanto soddisfatto il punto 52 degli orientamenti.
- (82) Poiché le misure del presente regime rispettano le condizioni specifiche indicate nella parte II degli orientamenti (si vedano i paragrafi (67) e (77)), la Commissione ritiene, conformemente ai punti 55 e 57 degli orientamenti, che l'aiuto è necessario per conseguire gli obiettivi di interesse comune e che esso costituisce uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione.
- (83) Le misure previste dal presente regime di aiuti (investimenti nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) non sono contenute nel programma di sviluppo rurale nazionale ma possono essere presenti nei PSR regionali italiani; tuttavia, esse si distinguono per l'entità degli investimenti, la forma dell'aiuto e il metodo di selezione dei beneficiari (si veda il paragrafo (16)). La condizione di cui al punto 58 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (84) Come illustrato al paragrafo (18), gli aiuti saranno concessi sotto forma di mutui agevolati, potenzialmente meno distorsivi. Le disposizioni del punto 6 degli orientamenti sono quindi rispettate. Alla luce di tali indicazioni e di quelle dei paragrafi (82) e (83), l'aiuto è considerato uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo perseguito dagli orientamenti in questione.
- (85) Secondo il punto 70 degli orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto sia privo di effetto di incentivazione per il suo beneficiario, se quest'ultimo ha inviato la domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l'inizio dei lavori connessi al progetto o all'attività in parola. Le autorità italiane hanno confermato che le domande degli interessati, conformi ai criteri dei punti 71 e 72 degli orientamenti, dovranno essere presentate prima dell'inizio del progetto (si vedano i paragrafi (27) e (28)).
- (86) In ottemperanza al punto 73 degli orientamenti, al momento del ricevimento delle domande presentate da imprese di grandi dimensioni, le autorità italiane verificheranno la credibilità dello scenario controfattuale e l'effetto di incentivazione dell'aiuto (si veda il paragrafo (29)).

- (87) A norma del punto 79 degli orientamenti, nel caso di investimenti soggetti a notifica individuale, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione potrà essere altresì ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante (si veda il paragrafo (28)). Alla luce di tali indicazioni e di quelle contenute nei paragrafi (85) e (86), la Commissione ritiene soddisfatto il principio dell'effetto di incentivazione dell'aiuto.
- (88) Gli aiuti previsti dal regime corrispondono ai costi ammissibili (si vedano i paragrafi (59) e (72)) e rispettano le intensità massime di aiuto (si vedano i paragrafi (64) e (74)) stabiliti negli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 84 degli orientamenti siano soddisfatte.
- (89) Conformemente al punto 86 degli orientamenti, le autorità italiane hanno garantito che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sarà ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA (si veda il paragrafo (25)).
- (90) Dal momento che l'aiuto è concesso sotto forma di finanziamento agevolato, l'importo dell'aiuto è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato, al momento della concessione dell'aiuto, del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Anche i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, in base al medesimo tasso di interesse (si veda il paragrafo (20)). Le condizioni di cui ai punti 87 e 88 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte.
- (91) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, il punto 97 degli orientamenti indica che lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. In tal senso, il punto 96 precisa il metodo da applicare, in combinazione con le intensità massime di aiuto, per garantire che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Alla luce delle indicazioni dei paragrafi (29) e (30), la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dei punti 96 e 97 degli orientamenti.
- (92) In conformità dei punti 99, 100 e 102 degli orientamenti, le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto in oggetto potrà essere cumulato con altri aiuti entro i tassi massimi autorizzati e stabiliti nelle pertinenti sezioni degli orientamenti (si veda il paragrafo (32)). Alla luce di tali indicazioni e di quelle dei paragrafi (88), (89), (90) e (91), la Commissione ritiene che il principio della proporzionalità dell'aiuto sia soddisfatto.
- (93) Conformemente al punto 113 degli orientamenti, l'aiuto concesso nell'ambito del presente regime soddisfa le condizioni e non supera i massimali indicati nelle sezioni 1.1.1.1 e 1.1.1.4 della parte II degli orientamenti (si vedano i paragrafi (64) e (74)). Di conseguenza, la Commissione è del parere che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo.
- (94) La scelta di concedere l'aiuto esclusivamente sotto forma di prestito agevolato (paragrafo (18)), potenzialmente meno distorsiva rispetto a forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto, e di stabilire un rapporto inversamente

proporzionale tra l'intensità di aiuto e le dimensioni dei beneficiari e i costi ammissibili dei progetti (si veda il paragrafo (26)) rappresenta un'adeguata garanzia del fatto che gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi saranno limitati al minimo, in conformità del punto 116 degli orientamenti.

- (95) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare su internet il testo integrale del regime di aiuti e le informazioni richieste al punto 128 degli orientamenti e a conservarle per almeno dieci anni conformemente al punto 131 degli orientamenti (si veda il paragrafo (33)).
- (96) La Commissione constata altresì che le autorità italiane si sono impegnate ad escludere dal regime le imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi della definizione del punto 35 (15) degli orientamenti e a sospendere il versamento di qualsiasi aiuto nell'ambito del regime notificato alle imprese che abbiano beneficiato di un aiuto illegale anteriore, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, fino a quando detta impresa non abbia rimborsato o versato su un conto bloccato l'importo complessivo dell'aiuto illegale e incompatibile con i corrispondenti interessi di recupero (si veda il paragrafo (13)).
- (97) Secondo il punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi diversi da quelli che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento del FEASR ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 non dovrebbero prevedere una durata superiore a sette anni. Come indicato al paragrafo (8), questa condizione è rispettata.
- (98) Come indicato al paragrafo (34), l'Italia si è impegnata a presentare relazioni annuali. La condizione di cui al punto 728 degli orientamenti è pertanto soddisfatta.
- (99) In virtù di tutte queste considerazioni, il regime di aiuti notificato risponde alle pertinenti condizioni degli orientamenti e può beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto professionale in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d'ufficio¹⁸ e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l'Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'Italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto professionale, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione.

¹⁸ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

La domanda dovrà essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (“PKI”), a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁹ al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione

Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹⁹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).